Legge regionale 29 aprile 2015 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

Art. 58

(Destinazione delle entrate)

1.

(ABROGATO)

(1)

2.

(ABROGATO)

(2)

3.

(ABROGATO)

(3)

4.

(ABROGATO)

(4)

5. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, introitate dalla Regione sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 8.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12, introitate dai Comuni nell'ambito delle funzioni a essi attribuite sono destinate al finanziamento delle funzioni in materia di difesa del suolo di cui all'articolo 15.

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015

2 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015

3 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015

4 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 11, L. R. 33/2015